



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**DECRETO N. 352 DEL 27 DIC. 2019**

**Autorizzazione all'Avv. Franco Zambelli del Foro di Venezia a costituirsi avanti il TAR del Veneto nel giudizio proposto con ricorso ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 104/2010 da Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. e notificato il 18.12.2019, per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimare di provvedere sull'istanza proposta da VTP s.p.a. in data 4.6.2019, ai sensi dell'art. 23, comma 10, D. Lgs. 50/2016.**

**IL PRESIDENTE**

PREMESSO che la società Venezia Terminal Passeggeri s.p.a., con ricorso ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 104/2010 notificato il 18.12.2019 e promosso contro la scrivente ed il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per Veneto, Trentino Alto Adige e Venezia Giulia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, chiedeva al TAR del Veneto l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimare di provvedere sull'istanza proposta da VTP s.p.a. in data 4.6.2019, ai sensi dell'art. 23, comma 10, D. Lgs. 50/2016, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione delle indagini preliminari negli spazi acquei di rispettiva competenza al fine della presentazione di una proposta di partenariato pubblico e privato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016, *"per la realizzazione e successiva gestione delle opere necessarie per la risoluzione delle criticità di accesso alla*



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

*Stazione Marittima delle navi da crociera, in alternativa al transito attraverso il canale della Giudecca”;*

CONSIDERATO che il silenzio serbato delle Amministrazioni intimato sulla citata istanza proposta da VTP s.p.a. in data 4.6.2019, ed in seguito sull’atto di diffida ad adempiere Prot. DIR/FS/co/00840-19 in data 31.10.2019, veniva considerato dalla ricorrente “inadempimento” di un obbligo che l’avrebbe - asseritamente - gravemente pregiudicata, essendo essa, sempre a suo dire, rimasta ostacolata a causa dell’impossibilità di procedere alle relative indagini nell’approfondimento dei contenuti necessari della proposta di PPP;

RITENUTA l’infondatezza delle argomentazioni svolte nel ricorso *de quo*;

CONSIDERATO che è interesse dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Porti di Venezia e Chioggia, costituirsi nel citato giudizio al fine di garantire la tutela di cui è portatrice *ex lege*;

VISTO l’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “*Riordino della legislazione in materia portuale*” come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale, che al comma 7 prevede la facoltà di attribuire il patrocinio in giudizio agli avvocati del libero foro;



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

ATTESO altresì che con sentenza del Consiglio di Stato n. 3238/2014 è stata ritenuta facoltativa e non obbligatoria la rappresentanza in giudizio dell'Ente da parte dell'Avvocatura di Stato;

VISTI i poteri attribuiti al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994, n° 84 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATA la peculiarità del contenzioso in oggetto, nonché l'opportunità e la necessità di una difesa specializzata e particolarmente esperta nella materia, quale quella offerta dallo Studio Legale Zambelli e Tassetto;

**DECRETA**

di autorizzare l'Avv. Franco Zambelli del Foro di Venezia a costituirsi nel giudizio in oggetto specificato, affidandone il patrocinio, in ogni fase e grado.

Il presente decreto viene pubblicato sull'Albo e sito Web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

IL PRESIDENTE  
Dott. Pino Musolino  
